

## *Incentivi per l'occupazione di giovani e di donne*

È stato pubblicato in Gazzetta il decreto interministeriale che ha definito i criteri e le modalità istitutive del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento, in termini quantitativi e qualitativi, dell'occupazione giovanile e delle donne.

Tale decreto, al fine di promuovere in via straordinaria l'occupazione dei giovani e delle donne con riferimento all'attuale contesto di crisi mediante la creazione di posti di lavoro stabili ovvero di maggiore durata, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento dei seguenti interventi:

1. trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato di giovani e di donne in contratti a tempo indeterminato;
2. stabilizzazioni, con contratti a tempo indeterminato, di giovani e di donne con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella forma a progetto ovvero di associazioni in partecipazione;
3. assunzioni a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro e con incremento della base occupazionale.

Per ogni trasformazione e stabilizzazione – avvenuta a partire dalla data di pubblicazione del decreto e fino al 31 marzo 2013 e riguardante giovani di età fino a 29 anni e donne indipendentemente dall'età anagrafica – l'INPS, cui è stata affidata la gestione e l'erogazione degli incentivi, corrisponde un importo pari ad euro 12.000,00 fino ad un massimo di dieci contratti per datore di lavoro. Inoltre, il Ministero ha precisato che le trasformazioni e le stabilizzazioni per le quali è prevista l'erogazione dell'incentivo sono quelle che operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche con orario parziale non inferiore alla metà del normale orario di lavoro ai sensi della normativa vigente.

Invece, per ogni assunzione a tempo determinato di giovani fino a 29 anni di età e di donne indipendentemente dall'età anagrafica avvenuta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto e fino al 31 marzo 2013 nonché per un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, l'INPS corrisponde i seguenti incentivi:

- euro 3.000 per ogni contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi;
- euro 4.000 per ogni contratto a tempo determinato di durata superiore a 18 mesi;
- euro 6.000 per ogni contratto a tempo determinato superiore ai 24 mesi.

Gli incentivi anzidetti - che rientrano tra l'altro nell'ambito di applicazione degli aiuti "de minimis" - saranno corrisposti dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.